

Cass., Sez. I, 13 gennaio 2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4 agosto 2017, n. 19547);

che con il terzo motivo i ricorrenti lamentano l'omessa pronuncia e la violazione e la falsa applicazione dell'art. 99 c.p.c., degli artt. 1283, 1284 e 2697 c.c., della L. 7 marzo 1996, n. 108, e delle norme in materia di interpretazione dei contratti, nonché l'insufficienza e l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto non provati l'andamento dei conti correnti e la legittimazione di essi ricorrenti ad agire per l'accertamento dell'illegittima applicazione d'interessi anatocistici ed usurari, rilevando che la Corte d'appello non ha tenuto conto dei documenti e della relazione tecnico-contabile prodotti in giudizio, da cui avrebbero potuto evincersi la fondatezza della predetta domanda e l'intervenuta cessione in loro favore di tutti i crediti presenti e futuri della correntista;

che il motivo è inammissibile;

che, nella parte concernente il difetto di legittimazione ad agire in via riconvenzionale per l'accertamento dell'illegittima applicazione degli interessi, le censure proposte dai ricorrenti non attingono la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, la quale non ha affrontato specificamente la

questione, avendola ritenuta verosimilmente assorbita dalla constatazione dell'inadempimento da parte degli appellanti dell'onere di produrre documenti idonei a consentire l'integrale ricostruzione dell'andamento del conto corrente e l'individuazione degli addebiti illegittimamente effettuati;

che, nel contestare quest'ultimo apprezzamento, i ricorrenti dimostrano ancora una volta di voler sollecitare, attraverso l'apparente deduzione dei vizi di violazione di legge e carenza di motivazione, un riesame del merito della controversia, omettendo peraltro di precisare la natura ed il contenuto della documentazione prodotta, e richiamando la relazione del c.t. di parte, la quale non costituisce un mezzo di prova, ma una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass., Sez. Un., 3 giugno 2013, n. 13902; Cass., Sez. II, 19 gennaio 2022, n. 1614; Cass., Sez. II, 9 aprile 2021, n. 9483); che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo;

che nei confronti dell'intervenitrice volontaria sussistono invece giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

(omissis)

Mutuo di scopo convenzionale: profili strutturali e tratti distintivi rispetto al mutuo codicistico

di Vincenzo Timpano (*)

Nelle operazioni di finanziamento non è infrequente che le parti (finanziatore e finanziato) - al di fuori delle ipotesi normativamente previste nelle quali è la stessa legge a determinare lo scopo del finanziamento (mutuo di scopo legale) - pattuiscono attraverso la clausola di destinazione che il finanziato impieghi le somme mutate per la realizzazione di una data finalità liberamente concordata. È questo il mutuo di scopo convenzionale o volontario.

Il contributo analizza i profili strutturali del contratto e i suoi tratti distintivi che ne evidenziano le deviazioni dal mutuo codicistico ripercorrendo, sulla base degli spunti offerti dalla pronuncia in commento, l'elaborazione giurisprudenziale in materia e le teorizzazioni, non sempre convergenti, proposte dalla dottrina.

Lo scritto si sofferma, infine, sulle conseguenze della mancata realizzazione dello scopo con particolare riferimento all'ipotesi, spesso ricorrente nella pratica, di stipulazione contestuale o successiva del c.d. patto di distrazione, con cui le parti concordano l'utilizzazione della provvista per una finalità diversa da quella legalmente o convenzionalmente determinata.

Il caso

La vicenda processuale oggetto della pronuncia in commento trae origine dall'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dagli intimati che avevano sottoscritto per avallo una cambiale a garanzia

della restituzione del finanziamento erogato dalla banca ad una società e di fatto impiegato, quantomeno in parte, per estinguere una pregressa esposizione debitoria nei confronti dello stesso istituto mutuante.

(*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.

A fondamento della spiegata opposizione gli intimati lamentavano, *inter alia*, la nullità per difetto di causa e, in subordine, l'inefficacia per simulazione assoluta del contratto di mutuo, sostenendo che il finanziamento concesso alla società non aveva comportato alcuna dazione di denaro in quanto accordato al solo fine di ripianare debiti pregressi della società sovvenuta e che, comunque, trattandosi di mutuo di scopo, la pattuita destinazione della provvista non era stata realizzata, avendo il mutuatario d'intesa con la banca impiegato tale provvista per una diversa finalità.

Sia in primo che in secondo grado gli assunti difensivi non hanno trovato accoglimento, avendo i giudici di merito escluso la ricorrenza di un mutuo di scopo e, nel contempo, ritenuto sufficiente ai fini del perfezionamento del contratto il conseguimento della disponibilità giuridica della somma da parte del mutuatario per effetto dell'accreditamento in conto corrente, restando irrilevante sul piano della validità del contratto l'utilizzazione della somma mutuata per il ripianamento di debiti pregressi del mutuatario.

Nel successivo giudizio di legittimità, la Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, ha confermato l'impianto motivazionale della sentenza gravata. In particolare, ha ribadito il principio più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il perfezionamento del mutuo non esige necessariamente la consegna materiale della somma, essendo all'uopo sufficiente la disponibilità giuridica della stessa da parte del mutuatario.

Quanto poi alla qualificazione del contratto, la Corte ha precisato, dando continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale, che la mera previsione nell'interesse del mutuatario di una data destinazione delle somme erogate, se non rispondente ad un concreto interesse anche del soggetto mutuante, non vale ad integrare la fattispecie del mutuo di scopo, ma costituisce soltanto esteriorizzazione dei motivi del negozio, come tali irrilevanti.

Ai fini della configurabilità del mutuo di scopo - si legge nell'ordinanza - la destinazione delle somme erogate ad una determinata finalità, comune al finanziatore, deve assurgere a componente imprescindibile del regolamento d'interessi, in modo da integrare la struttura del negozio ampliandone la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia sotto il profilo strutturale per effetto dell'assunzione da parte del

mutuatario dell'obbligo non solo di restituire la somma mutuata e corrispondere gli interessi, ma anche di realizzare lo scopo concordato, sia sotto il profilo funzionale in virtù della portata essenziale che quest'ultimo impegno riveste nell'ambito del sinalgma contrattuale.

La pronuncia ribadisce, inoltre, la non riconducibilità del mutuo fondiario nello schema causale del mutuo di scopo, in quanto nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione della somma mutuata, precisando che il superamento dei limiti di finanziabilità previsti comporta la nullità del mutuo fondiario non per difetto di causa, ma per inosservanza della norma imperativa dettata dalla disciplina speciale, non applicabile al mutuo ordinario che resta disciplinato dalle regole generali di cui agli artt. 1813 ss. c.c., le quali non attribuiscono - diversamente da quanto accade nel mutuo di scopo - alcun rilievo causale alla destinazione della somma mutuata.

Il mutuo di scopo

Nel contratto di mutuo, inteso nella sua accezione codicistica, le finalità che si intendono perseguire attraverso l'impiego della somma erogata sono di regola irrilevanti, in quanto espressione dei motivi soggettivi per i quali si decide di stipulare il contratto, come tali legati ad una volontà individuale non obiettivata nel contratto.

La destinazione della somma oggetto di mutuo rientra nella libera determinazione del mutuatario e la relativa scelta non solo è insindacabile, ma neppure impatta sulla causa del contratto che resta del tutto insensibile agli impieghi in concreto decisi dal mutuatario. Il profilo causale si esaurisce nella attribuzione della somma e nel libero godimento di essa da parte del mutuatario, con la correlativa obbligazione di restituire il *tantundem* e di corrispondere eventualmente gli interessi.

Diverso è il mutuo di scopo, nel quale assume rilievo preminente la destinazione della somma mutuata alla realizzazione di una certa finalità. Quando la finalità è individuata dalla legge, si parla di mutuo di scopo legale. Quando, invece, è espressione della libera determinazione delle parti, il mutuo di scopo è detto convenzionale o anche volontario (1).

(1) Tra i numerosi contributi sul tema si segnalano Allegri, *Credito di scopo e finanziamento bancario alle imprese*, Milano, 1984; Balestra, *Il mutuo di scopo tra "arricchimento" degli interessi perseguiti e deviazioni dal modello codicistico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, IV, 2019, 1133 ss.; Clarizia, voce *Finanziamenti (dir. priv.)*, in *Noviss. dig. it.*, III, Torino, 1982, 756 ss.; Id., *I*

contratti per il finanziamento dell'impresa. Mutuo di scopo, leasing, factoring, in *Tratt. dir. comm.*, diretto da Buonocore, II, 4, Torino, 2002, 112 ss.; Fragali, *Del mutuo, artt. 1813-1822*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di Scialoja-Branca, Bologna, 1982, 69 ss.; Giampiccolo, voce *Mutuo (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1977, 456 ss.; Mazzamuto, voce *Mutuo*, II, *Mutuo di scopo*, in